

Roma, 31 luglio 2025

Circolare n. 166/2025

Oggetto: Dogane – Esenzione dalla visita doganale delle merci nei casi straordinari di necessità e urgenza – Attuazione art. 38 D.Lgs.141/2024 – Determinazione Direttoriale Agenzia delle Dogane n. 0506868 del 25.07.2025.

Con il provvedimento in oggetto viene data attuazione all'art. 38 comma 2, del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che disciplina i presupposti, criteri e limiti per l'esercizio del potere di esenzione dalla visita doganale in circostanze straordinarie.

Di seguito si illustrano i contenuti della Determinazione Direttoriale.

Ambito di applicazione (Art. 1) – La determinazione si applica ai casi straordinari in cui, per esigenze di urgenza, i Direttori Territoriali dell'Agenzia possono disporre, con proprio provvedimento, l'esenzione dalla visita doganale delle merci.

Casi generali (Art. 2) – Tali casi ricorrono quando sia stato formalmente dichiarato uno stato di emergenza da parte dell'autorità governativa nazionale o dell'Unione Europea; i poteri di cui all'art. 38 sono esercitati dal Direttore territoriale solo in riferimento alle visite sulle merci introdotte o spedite da/per organismi pubblici o organizzazioni autorizzate alla gestione dell'emergenza. L'esercizio del potere è limitato alle visite doganali degli uffici compresi nel territorio competente e alla durata dell'emergenza.

Casi particolari (Art. 3) – Il potere può essere esercitato anche su richiesta di autorità pubbliche locali per situazioni urgenti che possono compromettere:

- la produzione di energia elettrica;
- il funzionamento di grandi impianti industriali;
- il rifornimento di beni essenziali come alimenti, farmaci, prodotti energetici.

Il Direttore Territoriale valuta le motivazioni e la durata presunta della criticità segnalata.

Provvedimento di esenzione (Art. 4) – Deve essere motivato, a tempo determinato e prorogabile; deve contenere la specificazione delle categorie merceologiche, dei soggetti destinatari e degli uffici doganali interessati. Tale provvedimento va comunicato alla Direzione Dogane, Uffici doganali dipendenti, Comando Regionale della GdF, nonché all'autorità richiedente e se del caso ai soggetti coinvolti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [164/2025](#) e [211/2024](#)
Allegato uno
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Prot.: [come da segnatatura di protocollo]

Roma, [come da segnatatura di protocollo]

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento (UE) 952/2013 che ha istituito il Codice Doganale dell'Unione (CDU);

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 contenente la “*Delega al Governo per la riforma fiscale*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023;

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 contenente la “*Delega al Governo per la riforma fiscale*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023;

VISTO l'articolo 11 della predetta L. 9 agosto 2023, n. 111 che ha disposto i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale che, in via generale, ha disposto il riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

VISTO l'articolo 20 che, nel prevedere i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, al comma 3 ha disposto la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale anche attraverso il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (di seguito CDU), o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE);

VISTI gli articoli 1 e 2 della già richiamata L. 9 agosto 2023, n. 111 che prevedono l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, determinando i relativi principi e criteri direttivi generali;

VISTO il decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze, On. Le Prof. Maurizio Leo, del 4 agosto 2023, con il quale è stato istituito un Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, formato da un Comitato di coordinamento generale, da una Segreteria tecnica e da Commissioni di Esperti;

VISTA la Determinazione direttoriale prot.n. 174331/RU del 30 marzo 2023 con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Dogane;

VISTO l'ordine di servizio 7/2025 del 14/05/2025 del Direttore dell'Agenzia con il quale è stato conferito al dr. Claudio Oliviero, Direttore della Direzione Dogane, l'incarico di adottare i provvedimenti previsti dal D.lgs. 141/2024 e dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale di cui all'allegato del D.lgs. 141/2024;

VISTO il Decreto legislativo 26/09/2024 n. 141 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 232 del 03/10/2024, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione" (di seguito DNC-CDU);

VISTO l'articolo 38, comma 1 dell'allegato 1 al D.lgs. 141/2024, che prevede che in casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze, il Direttore territoriale dell'Agenzia può disporre con proprio provvedimento l'esenzione dalla visita doganale delle merci, fermo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2;

VISTO l'articolo 38, comma 2 dell'allegato 1 al D.lgs. 141/2024 prevede l'emissione di un provvedimento dell'Agenzia con il quale disciplinare i presupposti, nonché i criteri e i limiti per l'esercizio del potere di cui al comma 1 del medesimo articolo;

RITENUTO di dover procedere all'attuazione della richiamata disposizione di cui all'articolo 38, comma 2,

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 dell'allegato 1 al D.lgs. 141/2024, la presente determinazione disciplina i presupposti nonché i criteri e i limiti per l'esercizio, da parte dei Direttori territoriali dell'Agenzia, del potere di disporre con proprio provvedimento, fermo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, l'esenzione dalla visita doganale delle merci nei casi straordinari di necessità e di urgenza, di cui al comma 1 del medesimo articolo.

ARTICOLO 2 (CASI GENERALI)

1. I casi generali di straordinaria necessità e urgenza sono configurabili in presenza di eventi di natura catastrofica o di altra rilevanza eccezionale per i quali sia stata formalmente dichiarata, da parte dell'autorità governativa nazionale o dell'Unione Europea, la sussistenza di uno stato di emergenza.
2. Il potere, di cui all'articolo 38 comma 1, è esercitato dal Direttore territoriale in relazione alle sole visite doganali da effettuare sulle merci introdotte o spedite fuori dal territorio doganale da o per conto di organizzazioni pubbliche, enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri per la gestione dell'emergenza.
3. L'esercizio è limitato:
 - a) alle sole visite merci che devono essere effettuate da parte degli uffici rientranti nel relativo territorio di competenza;
 - b) alla durata dell'emergenza.

ARTICOLO 3 (CASI PARTICOLARI)

4. Il potere previsto dall'articolo 38, comma 1, può altresì essere esercitato qualora un'autorità pubblica nazionale o territoriale richieda l'esenzione dalla visita doganale relativamente a determinate merci, ritenute necessarie per far fronte a situazioni contingenti di carattere locale, nelle quali i tempi ordinari di sdoganamento non consentono di escludere pregiudizi significativi alle attività economiche, pubbliche o private, ovvero alla popolazione residente.
5. Tali situazioni comprendono, tra gli altri, il fermo di attività di produzione di energia elettrica, la sospensione dell'attività di grandi impianti industriali, nonché la necessità di beni alimentari, farmaci e prodotti energetici.

6. Il Direttore territoriale, ai fini dell'esercizio del potere, deve tener conto delle motivazioni espresse dall'autorità pubblica nazionale e territoriale, nonché della durata presunta della situazione contingente.

ARTICOLO 4
(PROVVEDIMENTO DI ESENZIONE)

1. A seguito del verificarsi delle circostanze indicate nei precedenti articoli, il Direttore Territoriale competente adotta un provvedimento motivato con il quale dispone, per un tempo predeterminato e fatta salva la possibilità di proroga, l'esenzione dalla visita doganale specificando se la stessa si applichi a tutte o solo ad alcune categorie merceologiche, a tutte o solo ad alcune predeterminate persone fisiche o giuridiche e, infine, a quali Uffici doganali dipendenti.
2. Il provvedimento deve essere tempestivamente comunicato alla Direzione dogane, agli Uffici doganali dipendenti e al Comando Regionale della Guardia di Finanza nonché, nel caso di cui all'articolo 2, all'autorità richiedente, agli altri enti potenzialmente interessati e, se del caso, alle persone fisiche o giuridiche destinatarie dell'esenzione.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
La presente determinazione trova applicazione a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
firmato digitalmente